



AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
Via Magazzini Anteriori, 63- 48100 Ravenna
tel.0544/590222 - fax 0544/421945 – C.F. 92033190395

ORDINANZA N. 03/2000

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

- Visto** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare gli articoli 6 e 24, quali modificati ed integrati dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647, laddove assegnano alle Autorità Portuali poteri di regolamentazione ed ordinanza, vigilanza e controllo relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro;
- Visto** il decreto ministeriale 06 aprile 1994 concernente l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna in cui quest'ultima viene indicata come costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa delimitato dalle dighe esterne del Porto;
- Visto** il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, inerente attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- Visto** il decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626;
- Vista** la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;
- Visto** il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n.272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485 ed in particolare l'art. 4 (Documento di sicurezza);
- Visto** il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Ravenna - Sez. Tecnica ns. prot. 8893 del 28.12.99;
- Visto** il parere della Azienda Unità sanitaria Locale di Ravenna, Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Ambito territoriale di Ravenna ns. prot. 440 del 14.01.2000;
- Visto** il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna – Ufficio Prevenzione Incendi, ns. prot. 497 del 18.01.2000;
- Visto** il parere della Sanità Marittima, ns. prot. 687 del 25.01.2000
- Visto** il parere della Commissione Consultiva Locale riunitasi in data 23.02.2000, verbale di riunione n. 02/00;
- Attesa** la necessità, alla luce dei mutati riferimenti normativi, di dettare per tutte le imprese operanti nel Porto di Ravenna una nuova disciplina relativa alla elaborazione e trasmissione del

documento di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al comportamento da tenersi laddove occorranò fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni;

IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

ART. 1: Coloro che svolgono operazioni e servizi portuali da intendersi come operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale ed inoltre operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale, soggetti all'elaborazione del documento di sicurezza di cui all'art.4 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggetti all'integrazione del documento di sicurezza di cui sopra con le seguenti informazioni:

- la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale;
- l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro;
- la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni ed i servizi portuali;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
- le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
- per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area.

ART. 2: In ottemperanza all'art.4 comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 27 luglio 1999 n.272, il documento di sicurezza dovrà essere integrato di volta in volta con un piano specifico per ogni singola nave dal quale debbano essere sbarcate, imbarcate o trasbordate merci o altro materiale.

Tale piano dovrà essere teso in particolare alla individuazione dei rischi connessi alle singole operazioni, alla tipologia della merce, alla situazione del carico, alle possibili interferenze con le altre attività di bordo ed alle caratteristiche strutturali della nave.

Dovrà individuare anche le misure di sicurezza da adottare e, nel caso che operino più imprese, anche non contemporaneamente, il committente e la persona incaricata del coordinamento tra le imprese stesse, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3: Il documento di sicurezza di cui all'art.4 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni contenente anche le informazioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall'art.4 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n.272, dovrà essere custodito presso la sede dell'impresa ed inviato in copia a questa Autorità Portuale ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente. La trasmissione del documento predetto come sopra integrato, costituisce presupposto per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di competenza di questa Autorità Portuale. In ogni caso lo stesso documento o la sua integrazione dovrà pervenire a questa Autorità Portuale antecedentemente all'inizio delle operazioni e dei servizi portuali.

ART. 4: Il documento di cui all'art. 2 della presente ordinanza deve essere custodito presso la sede dell'Azienda committente a disposizione dell'organo di vigilanza e deve essere consegnato in copia alle imprese che partecipano alle operazioni di carico, scarico o trasbordo.

Queste ultime hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute e di informare i propri lavoratori (art. 7 e 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626).

ART. 5: Qualora insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni e dei servizi portuali si fa obbligo al datore di lavoro di comunicare a questa Autorità Portuale i fatti di cui sopra e le misure intraprese atte al ripristino delle condizioni di sicurezza entro la stessa giornata. Antecedentemente alla ripresa delle operazioni e dei servizi portuali dovrà altresì essere comunicato a questa Autorità Portuale l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

ART. 6: Ai fini dell'esercizio delle competenze che le norme vigenti assegnano a questa Autorità Portuale, i documenti di sicurezza potranno essere fatti oggetto di verifiche, anche mediante indagini campionate, da parte del Servizio Sicurezza ed Igiene del Lavoro di questa Autorità Portuale di concerto con il competente Ufficio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

ART. 7: La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 0.01 del 08.03.2000.

Ritenuto necessario dare adeguato arco di tempo alle imprese per l'integrazione del documento di sicurezza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, si richiede l'invio del documento di sicurezza entro il 30 aprile 2000.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento. Ove il fatto non costituisca più grave reato, si renderanno comunque applicabili le sanzioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272.

Ravenna, li 7/3/2000

Il Presidente
Dott. Remo Di Carlo